

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SESTA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. D'ORLANDO  
SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore

ricorrente

contro

[REDACTED]  
resistente

**ORDINANZA**

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell' [REDACTED], premesso:

- che con ricorso ex art. 671 c.p.c. [REDACTED] chiedeva fosse autorizzato il sequestro conservativo di beni e crediti facenti capo alla [REDACTED], a cautela di un credito risarcitorio;
- che, infatti, il ricorrente riferiva di avere preso contatti, a partire dal [REDACTED] con gli amministratori di un gruppo *Whatsapp* denominato [REDACTED] presentatisi come rappresentanti e collaboratori della nota società finanziaria [REDACTED] Ltd.;
- che tale gruppo – popolato da numerosi altri partecipanti – era gestito in particolare da tale [REDACTED] e dalla sua assistente [REDACTED] i quali ivi offrivano, in via esclusiva,

- che, pertanto, responsabili di tali condotte delittuose erano i legali rappresentanti delle società coinvolte nel meccanismo truffaldino denunciato, tra i quali il sig. [REDACTED] amministratore unico e legale rappresentante di [REDACTED]
- che il ricorrente depositava denuncia-querela presso la Procura di [REDACTED]
- che sussisteva il periculum in mora, rappresentato dalla facilità con cui somme di denaro avrebbero potuto essere distratte, pregiudicando il diritto risarcitorio dell'attore;
- che il giudice adito in data 18.6.2025 autorizzava *inaudita altera parte* il richiesto sequestro conservativo ai danni di [REDACTED]

[REDACTED]

Tutto ciò premesso ritiene il giudice che il ricorso cautelare proposto da [REDACTED] sia fondato e, pertanto, debba trovare accoglimento.

Presupposto indefettibile per l'accoglimento di una istanza cautelare d'urgenza, infatti, è il concorso dei requisiti del *fumus boni iuris*, ossia di una verosimiglianza di fondatezza del diritto per la cui cautela si agisce, e del *periculum in mora*, ossia la sussistenza di concrete ragioni di timore che, nelle more del processo ordinario, qualora non fosse concessa la misura cautelare richiesta, la parte istante incorrerebbe in un pregiudizio grave e non suscettibile di essere riparato tramite la tutela ordinaria dei propri diritti.

Orbene, quanto al primo dei profili in esame, parte ricorrente a sostegno della ricostruzione dei fatti esposta nella parte narrativa del presente provvedimento ha prodotto la documentazione comprovante il coinvolgimento della resistente nella truffa perpetrata ai suoi danni.

In particolare la difesa del ricorrente ha riversato in atti i messaggi inoltrati al [REDACTED] dal sedicente "servizio clienti" del gruppo di truffatori e falsi *broker*, nei quali la [REDACTED] è stata ripetutamente indicata quale destinataria autorizzata dei versamenti; trattasi di conversazioni mediante piattaforma

messaggistica telefonica, le quali non sono state in alcun modo contestate dalla resistente, [REDACTED]

[REDACTED]

La difesa del ricorrente ha poi prodotto copia dei due bonifici effettuati dal [REDACTED] in favore della

[REDACTED]

La natura fraudolenta dell'operazioni di investimento sollecitata al ricorrente è emersa dalla comunicazione del [REDACTED] con cui la "vera" [REDACTED] ha smentito qualsivoglia collegamento con [REDACTED] o con gli ulteriori soggetti relazionatisi con il [REDACTED] nonché dalla pagina web

[REDACTED]

Per ultimo il ricorrente ha prodotto il certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [REDACTED] dal quale risulta che il sig. [REDACTED] – amministratore unico e legale rappresentante di [REDACTED] è iscritto quale indagato nel procedimento penale aperto a seguito della denuncia sporta dal [REDACTED]

[REDACTED]

La documentazione sopra richiamata rende altamente verosimile, nell'ambito di una valutazione sommaria proprio della presente fase cautelare, la sussistenza d8i un diritto risarcitorio ripetitorio in capo al ricorrente.

Per quanto concerne, invece, il secondo requisito imprescindibile ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, ossia il *periculum in mora*, va ricordato come lo stesso con riferimento specifico al sequestro conservativo possa atteggiarsi in via alternativa in chiavi differenti,

distinguendosi una dimensione soggettiva da una oggettiva.

Mentre la prima, infatti, si concreta là dove venga fornita la prova del compimento da parte del debitore di atti dispositivi del proprio patrimonio o, comunque, del pericolo concreto e attuale dell'imminente compimento di simili atti, tali da compromettere o ridurre la garanzia di soddisfacimento del credito costituita dal patrimonio del soggetto obbligato ex art. 2740 c.c.; la dimensione oggettiva del *periculum in mora*, strumentale all'autorizzazione all'esecuzione di un sequestro conservativo, va riscontrata in una indiscutibile e manifesta sproporzione delle consistenze patrimoniali del debitore, rispetto al credito la cui soddisfazione si intende cautelare.

La natura stessa della condotta sopra ricostruita, all'evidenza espressione di un comportamento illecito diretto a truffare investitori, in uno con la volatilità di una garanzia patrimoniale di adempimento all'obbligazione risarcitoria/restitutiva rappresentata da somme di denaro liquide, depositate sul conto corrente nella disponibilità della resistente, evidenziano e concretano l'alta verosimiglianza che nel tempo necessario per ottenere tutela in via ordinaria il soggetto onerato possa portare a termine la condotta fraudolenta, distraendo gli importi versati dal soggetto passivo e in tal modo impedendo a questi di recuperare proficuamente le somme a suo tempo versate.

La struttura organizzata della truffa perpetrata, infatti, rende del tutto verosimile che la resistente nel tempo non conservi beni facilmente aggredibili da parte dei creditori, ma porti a compimento la condotta delittuosa, in modo tale da precludere qualsiasi ristoro in favore delle parti lese.

Per questi motivi, ricorrendo entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, va confermato il provvedimento emesso *inaudita altera parte* e, per l'effetto, va autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili e immobili di [REDACTED] di somme e cose dovute alla stessa sino alla concorrenza di euro [REDACTED] nominando quale custode il ricorrente stesso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.450,00, oltre c.p.a., di  
Pagina 6

cui euro 450,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento del ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] autorizza il ricorrente a eseguire il sequestro conservativo di beni mobili e immobili di [REDACTED] di somme e cose dovute alla stessa sino alla concorrenza di euro [REDACTED]
- nomina quale custode il ricorrente stesso;
- condanna parte resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.450,00, oltre c.p.a., di cui euro 450,00 per spese generali.

Si comunichi.

Milano, [REDACTED]

Il giudice

[REDACTED]